

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI TITOLO III - SANZIONI

Art. 170 Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.